

21.464 s Iv. pa. Zopfi. Adeguare l'articolo 276 CP e l'articolo 98 CPM alla realtà attuale al fine di rafforzare la libertà di espressione

Diritto vigente

**Progetto preliminare della
Commissione degli affari giuridici
del Consiglio degli Stati**

(Stato al 1° gennaio 2026)

del 19 febbraio 2026

**Codice penale svizzero
(Provocazione ed incitamento
alla violazione degli obblighi
militari)**

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confede-
razione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione
degli affari giuridici del Consiglio
degli Stati del...¹;

visto il parere del Consiglio federale
del ...²,

decreta:

1 FF ...

2 FF ...

Diritto vigente

Progetto preliminare della Commissione del Consiglio degli Stati

I

Il Codice penale³ è modificato come segue:

Art. 276

Art. 276 n. 1

4. Attentati contro la sicurezza militare.

Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari

1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,

chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione.

1. Chiunque incita una persona obbligata al servizio militare alla disobbedienza a un ordine militare, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio o alla diserzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.